



Chiarimenti

Protocollo Bando: PI108723-23 **Scadenza:** 12/05/2023 18:00

Oggetto

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

Quesiti

Protocollo	Operatore Economico	Quesito	Risposta	Allegato
PI148319-23	ADECCO ITALIA S.p.A. tel. 0288142662 fax 0288142800 ufficio.gare.adecco@pec.it	Spett.le AMET S.p.A. – Trani, dalla lettura della documentazione di gara emerge che l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica e' basata sul solo margine d'intermediazione mentre, al contempo, viene indicato un costo del lavoro dell'ora ordinario, complessivamente piu' alto, quale base su cui dovra' essere applicato il suddetto mark up. La necessita' da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro gia' in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parita' di trattamento dei lavoratori somministrati; 2.acquisire l'offerta realmente piu' vantaggiosa per l'Amministrazione; 3.consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In tal senso, si e' espressa anche l'Autorita' di Vigilanza sui Contratto Pubblici (Parere n. 56 dell' 11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l'operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d'intermediazione: "la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. "margine di agenzia", giungendo paradossalmente a premiare l'agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioe', del "costo del lavoro" e del "margine di agenzia") piu' alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialita' dell'azione	Si veda la risposta data alla richiesta di chiarimento Nr. PI148318-23	

		<p>amministrativa". Infatti, gare formulate con questi criteri sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine: l'Agenzia assegnataria infatti e' libera, perche' non diversamente previsto negli atti, di ricomprendere nella voce di costo del lavoro elementi che per la loro natura aleatoria dovrebbero viceversa essere considerati, in fase di formulazione dell'offerta, nel compenso dell'Agenzia (ad esempio il rischio per l'assenza dei propri dipendenti per malattia, infortunio, congedi, etc.). Inoltre, ai fini della corretta definizione del costo orario del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del su citato art. 30 del CNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che i valori orari per l'ora ordinaria del Livello Parametro 140 sono: Minimo Salariale €8,89, Rateo 13^ €0,74, Rateo 14^ 0,73, Rateo Ferie (26 gg annui, su turni da 6 gg, per 6,5 h/gg) €0,74, Rateo Ex Festivita' €0,11, Contributi INPS + ASPI al 30,08% di €3,3728, Premio INAIL 2,5% (Voce INAIL 9125) €0,2803, Formatemp 4% €0,4485, Ebitemp 0,20% €0,0224, Monetizzazione Sindacale di €0,0059 e Rateo TFR €0,7739 per un totale costo di €16,12.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la corretta partecipazione alla procedura, in prima ipotesi si chiede di confermare che la base di costo sulla quale applicare il margine di agenzia e' quella sopra richiamata di €16,12; in alternativa si chiede di modificare il criterio di attribuzione del punteggio economico valutando la tariffa oraria omnicomprensiva per l'ora ordinaria.</p> <p>Tra l'altro, in merito alla procedura in oggetto, Codesta Spett.le Stazione Appaltante indica nella documentazione di gara che tutti i costi relativi a permessi studi, lutto, festivita' ed ogni eventuale onere saranno a carico dell'Agenzia (Capitolo Durata del Contratto nel Capitolato di Gara). Presupponendo che non sia intenzione di Codesta Spett.le Stazione Appaltante affidare un servizio in perdita per l'aggiudicatario, si chiede di indicare tale percentuale di assenze, al netto delle ferie ed ex festivita', che non potra' essere superiore al 5%, per non erodere tutto il margine posto a base d'asta di €10.000,00.</p>		
PI148318-23	ADECCO ITALIA S.p.A. tel. 0288142662 fax 0288142800 ufficio.gare.adecco@pec.it	Spett.le AMET S.p.A. – Trani, dalla lettura della documentazione di gara emerge che l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica e' basata sul solo margine d'intermediazione mentre, al contempo, viene indicato un costo del lavoro dell'ora ordinario, complessivamente piu' alto, quale base su cui dovra' essere applicato il suddetto mark up. La necessita' da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro gia' in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una	In merito alle note in premessa ed ai riferimenti normativi e giurisprudenziali citati, si ritengono inconferenti rispetto alla nostra fattispecie atteso che questa Società ha posto al ribasso solo la commissione dell'intermediario e, pertanto, il costo della manodopera non viene in alcun modo influenzato dal ribasso proposto. Ai fini della corretta definizione del costo orario di lavoro si specificano nell'allegato i valori orari con il calcolo riferito alle singole voci costituenti il costo complessivo, ove è già inserito il costo per il personale da	Allegato al Chiarimento Nr. PI148318-23.pdf

triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2. acquisire l'offerta realmente più vantaggiosa per l'Amministrazione; 3. consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In tal senso, si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Parere n. 56 dell' 11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l'operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d'intermediazione: "la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. "margine di agenzia", giungendo paradossalmente a premiare l'agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del "costo del lavoro" e del "margine di agenzia") più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa". Infatti, gare formulate con questi criteri sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine: l'Agenzia assegnataria infatti è libera, perché non diversamente previsto negli atti, di ricomprendere nella voce di costo del lavoro elementi che per la loro natura aleatoria dovrebbero viceversa essere considerati, in fase di formulazione dell'offerta, nel compenso dell'Agenzia (ad esempio il rischio per l'assenza dei propri dipendenti per malattia, infortunio, congedi, etc.). Inoltre, ai fini della corretta definizione del costo orario del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del su citato art. 30 del CNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che i valori orari per l'ora ordinaria del Livello Parametro 140 sono: Minimo Salariale €8,89, Rateo 13[^] €0,74, Rateo 14[^] 0,73, Rateo Ferie (26 gg annui, su turni da 6 gg, per 6,5 h/gg) €0,74, Rateo Ex Festività €0,11, Contributi INPS + ASPI al 30,08% di €3,3728, Premio INAIL 2,5% (Voce INAIL 9125) €0,2803, Formatemp 4% €0,4485, Ebitemp 0,20% €0,0224, Monetizzazione Sindacale di €0,0059 e Rateo TFR €0,7739 per un totale costo di €16,12. Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la corretta partecipazione alla procedura, in prima ipotesi si chiede di confermare che la base di costo sulla quale applicare il margine di agenzia è quella sopra richiamata di €16,12; in alternativa si chiede di modificare il criterio di attribuzione del punteggio economico valutando la tariffa oraria omnicomprensiva per l'ora ordinaria. Tra l'altro, in merito alla procedura in oggetto, Codesta Spett.le Stazione Appaltante indica nella documentazione di gara che tutti i costi relativi a permessi studi, lutto, festività ed ogni eventuale onere

somministrare in sostituzione in caso di ferie e permessi ex festività. In tal modo all'Agenzia per il Lavoro viene riconosciuto il costo relativo. Come emerge dal calcolo di cui all'allegato, quindi, si conferma il valore orario indicato nel bando di gara relativo al parametro 140, PARI A € 16,40 su cui applicare il margine di agenzia. Si specifica che non potrà essere modificato il criterio di aggiudicazione che rimane quello indicato negli atti di gara. Infine, per quanto attiene la richiesta di fissare il tetto del 5% delle assenze l'istanza non può essere accolta in quanto la stazione appaltante ha ritenuto, secondo le statistiche degli ultimi 10 anni, che per tali necessità gli addetti non hanno superato dette percentuali.

		<p>saranno a carico dell'Agenzia (Capitolo Durata del Contratto nel Capitolato di Gara). Presupponendo che non sia intenzione di Codesta Spett.le Stazione Appaltante affidare un servizio in perdita per l'aggiudicatario, si chiede di indicare tale percentuale di assenze, al netto delle ferie ed ex festività, che non potrà essere superiore al 5%, per non erodere tutto il margine posto a base d'asta di €10.000,00.</p> <p>Cordiali Saluti</p>		
PI148137-23	<p>JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO tel. 0758522695 fax 0805566077 gare@pec.jobitalia.net</p>	<p>Spett.le S.A., siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti:</p> <p>- Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società' utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.</p> <p>- in riferimento all'applicazione della clausola sociale, si chiede di avere riscontro circa l'anzianità maturata da ogni singolo lavoratore in virtù di precedenti rapporti di lavoro, per il tramite di altre precedenti agenzie per il lavoro.</p> <p>- nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.</p> <p>- In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in</p>	<p>Risposta n. 1: per quanto riguarda i due soggetti ossia AMET S.p.A. (utilizzatore) e Agenzia per il lavoro (somministratore), entrambi saranno Titolari Autonomi. In particolare, per i dati personali e di particolare categoria sarà il somministratore ad esserne Titolare mentre per i dati afferenti l'attività lavorativa specifica alla quale saranno interessati sarà l'utilizzatore ad esserne Titolare.</p> <p>Per questo motivo, il lavoratore, anche se assunto dal somministratore, svolge la sua attività sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'utilizzatore. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima.</p> <p>Risposta n. 2: Il personale attualmente utilizzato da Amet Spa con contratto di somministrazione a termine ha maturato le seguenti anzianità lavorative presso questa Stazione appaltante: n.3 operai elettricisti: anzianità 18 mesi n.2 operai assistenti ai diportisti: anzianità di 10 e 9 mesi n.5 operatori di esercizio: anzianità per n.2 di 14 mesi, n.1 di 12 mesi, n.1 di 6 mesi e n.1 di 2 mesi Come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, l'Azienda procederà alle richieste solo ove fosse necessario il personale, come specificato al 3° capoverso di pagina 3.</p> <p>Risposta n. 3: In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si conferma che nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208, come previsto al 4° capoverso di pagina 6 del Capitolato Speciale di Appalto.</p> <p>Risposta n. 4: L'Azienda risponderà di tutti gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro connesso alla somministrazione nei limiti e termini di legge</p>	<p>Chiarimento Nr. PI148137-23.pdf</p>

		<p>caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)</p> <p>Restiamo in attesa Distinti saluti</p>		
PI147766-23	<p>E-WORK SPA tel. 02673381 fax 026733883 gare@pec.e-workspa.it</p>	<p>Spett.le Ente, i lavoratori diretti di codesta spett.le Amministrazione hanno diritto al riconoscimento delle festività cadenti durante il periodo contrattuale e dei ratei accantonati in occasione di ferie e permessi; pertanto, in applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratore diretto e somministrato (cfr. art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015), il predetto riconoscimento spetta anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. A ciò si aggiunge che il lavoratore somministrato ha una retribuzione oraria; pertanto il mancato riconoscimento di quanto sopra comporterebbe una violazione della normativa menzionata.</p> <p>Inoltre, l'art 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce l'obbligo da parte dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Alla luce di quanto esposto, siamo a chiedere di riconoscere il rimborso almeno del costo del lavoro sostenuto durante le festività e ratei, in quanto non considerati nella ricostruzione del costo fornita in gara. Grazie</p>	<p>Non è in facoltà della stazione appaltante derogare rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto il quale prevede che tali costi debbano essere ricompresi nel margine di Agenzia. Si veda quanto previsto nell'Allegato 1</p>	<p>Chiarimento Nr. PI147766-23.pdf</p>
PI109466-23	<p>E-WORK SPA tel. 02673381 fax 026733883 gare@pec.e-workspa.it</p>	<p>Spett.le Ente, è applicata la clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/2016? In caso affermativo quante e quali sono le risorse coinvolte. Grazie</p>	<p>Il bando di gara è riferito esclusivamente a contratti di somministrazione a termine. Le richieste di lavoratori da utilizzare sono riferite esclusivamente ad esigenze temporanee della Società. • Attualmente sono attivi n.10 contratti di lavoro somministrato il cui termine è fissato al 30/04/2023.</p> <p>Per consentire le valutazioni dei concorrenti si specifica che i contratti in atto, che scadono il 30/04/2023, sono i</p>	

			<p>seguenti:</p> <p>n.3 lavoratori con mansioni di "Operai Eletttricisti addetti alla rete elettrica" inquadrati in Cat.B2 del CCNL Elettrici a tempo pieno a 38 ore settimanali;</p> <p>n.5 lavoratori con mansioni di "Operatori di Esercizio" – conducenti di autobus, inquadrati al parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri di cui n.2 a full time (39 ore settimanali) e n.3 a part time (24 ore settimanali);</p> <p>n.2 lavoratori con mansioni di assistenti ai diportisti inquadrati al livello 6° del CCNL Commercio-Terziario di cui n.1 full time (40 ore settimanali) e n.1 part. time (24 ore settimanali)</p> <p>Resta inteso che, come previsto dal Capitolato speciale, "La procedura di scelta dei lavoratori da inviare presso Amet Spa dovrà rispettare i principi di cui all'art.35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dovrà essere conforme alle norme regolamentari aziendali vigenti al momento dell'avvio al lavoro. Al termine della procedura di scelta l'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria, in caso di nuove unità avviate, rilascerà una dichiarazione, resa nelle forme di atto di notorietà, in merito alla autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l'incarico ed avviato al lavoro presso la Società".</p>	
PI109436-23	RANDSTAD ITALIA S.P.A. tel. 026764261 fax 0298987716 randstad_ufficiogare@legalmail.it	Spett.le AMET SPA, si segnala un refuso anche a pag. 5 del disciplinare in merito alla scadenza dei chiarimenti. Sul portale e' indicato 08/05/2023 ore 18:00:00 mentre sul disciplinare 06/05/2023 ore 18:00:00. Distinti saluti.	Si comunica che il termine di proposizione dei chiarimenti è il giorno 08/05/2023 alle ore 18:00.	
PI109422-23	RANDSTAD ITALIA S.P.A. tel. 026764261 fax 0298987716 randstad_ufficiogare@legalmail.it	Spett.le AMET SPA, si chiede gentilmente conferma che la scadenza dei termini di gara e' 12/05/2023 18:00 e non come indicato nel disciplinare a pag. 17 alle 9:00 del 04/05/2023. Distinti saluti.	Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è quello indicato al punto 11 del disciplinare di gara, il giorno 12/05/2023 alle ore 18:00, e non il giorno 04/05/2022 come erroneamente riportato nella pagina successiva al punto 11.1.	
PI109416-23	E-WORK SPA tel. 02673381 fax 026733883 gare@pec.e-workspa.it	Spett.le Ente, siamo a richiedere se le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni a settimana. Grazie	I contratti collettivi applicabili ai lavoratori somministrati a termine sono: • Autoferrotranvieri: le risorse lavoreranno su 6 giorni a settimana; • Elettrici: le risorse lavoreranno su 5 giorni a settimana; • Commercio – Confcommercio –Terziario: le risorse lavoreranno su 5 giorni a settimana.	